

OGGETTO: modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con delibera consiliare n. 2 dd 01.03.2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dal 2021, con la disciplina prevista dai commi da 816 a 836 dell'art. 1 della Legge 160/2019 è prevista l'obbligatorietà in capo ai Comuni, alle Province ed alle Città Metropolitane di istituire e disciplinare, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- i successivi commi da 837 a 847 della Legge 160/2019 dispongono altresì, l'istituzione da parte dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane, a decorrere dal 2021, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- i due nuovi canoni:
 - a) sostituiscono il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché, per le occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi giornalieri sui rifiuti, e sono comunque comprensivi di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Considerato che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 2 di data 01 marzo 2021 è stato approvato il regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 e seguenti con decorrenza 01 gennaio 2021 e comprensivo dei seguenti allegati:
 - allegato A): classificazione delle strade, aree e spazi pubblici;
 - allegato B): determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori per le occupazioni di suolo pubblico;
 - allegato C): determinazione delle tariffe ordinarie e dei coefficienti moltiplicatori per le esposizioni pubblicitarie e diritti sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 67 comma 1 del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria prevede *“Ai fini dell'applicazione del canone mercatale di cui all'art. 1, commi 837 a 847 della legge 160/2019, trovano applicazione, ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, le disposizioni integrative deliberate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, anche coordinate con la nuova disciplina stabilita dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione attuativa di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera f), della L.P. 30 luglio 2010, n. 17, in sostituzione della delibera 6 settembre 2013, n. 1881. Nelle more, e salvo conguaglio con efficacia retroattiva all'1 gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni in vigore nel 2020 per il medesimo presupposto”*;

Con deliberazione n. 443 di data 19 marzo 2021 la Giunta Provinciale di Trento ha approvato *“I criteri e modalità da applicare alle procedure di rinnovo delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 76 comma 1 bis della legge provinciale 30 luglio*

2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio) ed indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio istituito ai sensi dell'articolo 16 comma 1 lettera f) della Legge Provinciale sul commercio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 1 dal comma 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019 n. 160";

Con circolare n. 205068 di data 24 marzo 2021 la Provincia Autonoma di Trento Assessore all'artigianato, commercio, promozione sport e turismo ha fornito indicazioni per il coordinamento fra il canone di posteggio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (canone mercatale) con riferimento alla delibera della Giunta Provinciale n. 443 del 19 marzo 2021;

Visto l'art. 9bis della L.P. n. 36/1993 il quale recita "*Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente: a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia; b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa*";

Visto l'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 con il quale è ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

Atteso che entro il termine di approvazione del bilancio (ovvero attualmente entro il 30 aprile 2021) è pertanto possibile, apportare laddove ritenute necessarie, eventuali modifiche ed integrazioni ai citati regolamenti;

Considerato che è intenzione del Comune di Telve di Sopra prevedere che il canone mercatale includa il canone di posteggio istituito ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. f) della Legge Provinciale n. 17/2010 e definito dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1881 del 6 settembre 2013;

Vista la proposta di modifica del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale;

Rilevata l'opportunità di modificare il vigente regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e precisamente:

- di aggiungere all'art. 1 co. 2 lett p) dopo le parole "o esposizione pubblicitaria" le parole "*nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,*";
- di aggiungere all'art. 31 co. 2 lett p) dopo le parole "le occupazioni di suolo" le parole "*e le diffusioni di messaggi pubblicitari*";
- di sostituire integralmente l'art. 31 co. 2 lett u) con il seguente testo "*le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie per manifestazioni, festività, ricorrenze ed eventi culturali, sociali, turistici, sportivi, ricreativi, religiosi ed educativi organizzati direttamente dal Comune o da soggetti formalmente incaricati dal Comune o da associazioni non aventi finalità di lucro regolarmente iscritte nell'apposito Albo comunale delle associazioni. Sono considerati eventi ricreativi anche le attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche a pagamento, se destinate ad autofinanziare l'associazione) esercitate in via diretta da associazioni iscritte all'Albo comunale delle associazioni*";

- di aggiungere all'art. 31 co. 2 la lett aa) *“occupazioni, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che rivestono carattere di utilità pubblica comunale specificatamente riconosciuta con apposito provvedimento della Giunta comunale”*;
- di aggiungere all'art. 31 il comma 3. *“la richiesta di autorizzazione occupazione suolo pubblico per i casi previsti dal presente articolo comma 1 lett. a), comma 2 lett. s) è sostituita dalla presentazione di una semplice comunicazione che validamente protocollata costituisce titolo autorizzatorio. Dovrà inoltre essere esibita al Corpo di Polizia Locale in caso di controllo”*;
- di aggiungere alla fine dell'art. 37 co. 1 lett b) le parole *“non rientranti nella fattispecie indicata nell'art. 38 co. 1 lett. I”*;
- di aggiungere alla fine dell'art. 37 co. 1 lett c) le parole *“non rientranti nella fattispecie indicata nell'art. 38 co. 1 lett. I”*;
- di aggiungere alla fine dell'art. 37 co. 1 lett d) le parole *“non rientranti nella fattispecie indicata nell'art. 38 co. 1 lett. i)”*;
- di eliminare l'art. 37 co. 1 lett e);
- di aggiungere all'art. 38 co. 1 la lett. h) *“i manifesti di festività, manifestazioni, ricorrenze, eventi culturali, sociali, turistici, sportivi, ricreativi, religiosi ed educativi, festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza organizzati direttamente dal Comune o da associazioni regolarmente iscritte nell'apposito Albo comunale delle associazioni o per le quali il Sindaco, con proprio provvedimento, conceda il patrocinio;”*;
- di aggiungere all'art. 38 co. 1 la lett. i) *“gli annunci mortuari”*;
- di eliminare il comma 1 dell'art. 67 (comma transitorio per la definizione del canone mercatale per il coordinamento con il canone di posteggio);
- di sostituire l'art. 69 “Disposizioni finali” con il nuovo art. 69 “Istituzione del canone mercatale”;
- di istituire gli articoli dal n. 70 al n. 78 adeguando il testo agli art. 837 e seguenti della Legge 160/2019 – canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- di modificare contestualmente l'indice ed il titolo del regolamento;

Tutto ciò premesso si ritiene pertanto di procedere ad approvare le anzi descritte modifiche, adottando l'allegato 2) al presente atto che costituisce il regolamento del canone unico modificato;

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con la quale viene chiarito che l'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 e quindi anche per il nuovo canone patrimoniale di cui all'art. 1 della Legge 160/2019, in forza di detta circolare, non sarà assoggettato ai citati obblighi;

Ravvisata la necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Considerato che lo schema del nuovo regolamento è stato trasmesso in data 20 aprile 2021 ai consiglieri comunali ed, entro i termini assegnati, non sono pervenute segnalazioni o proposte;

Visto che il Revisore ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 – articolo 1 commi 816 e seguenti con nota agli atti del prot. com.le nr. 1543 dd 21.04.2021;

Con n. 12 voti favorevoli, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE**, per i motivi espressi in premessa, il vigente regolamento del canone unico adottato nella seduta consiliare del 25 febbraio 2021 come segue:
sostituendo:
 - l'allegato 1) (testo con le modifiche) che contiene il vigente regolamento rappresentato con le modifiche o integrazioni apportate, in colore azzurro, come meglio specificate e motivate in parte narrativa, con le barrature delle parti da eliminare,con
 - l'allegato 2) (testo post-modifiche) che rappresenta il nuovo regolamento con applicate le modifiche evidenziate nell'allegato 1).
2. **DI APPROVARE** e adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, le modifiche proposte al vigente regolamento, approvando l'allegato 2) che contiene il testo del regolamento modificato.
3. **DI DARE ATTO** che il regolamento così come modificato, avrà efficacia retroattiva al 1° gennaio 2021.
4. **DI DARE ATTO** relativamente al canone mercatale, che in questa approvazione vengono definite ed approvate anche le tariffe del canone, mentre successivamente verranno modificate dalla Giunta Comunale nel rispetto del regolamento approvato con il presente atto.
5. **DI DICHIARARE**, a seguito di separata ed autonoma votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 12, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., stante il termine di approvazione del bilancio fissato attualmente al 30 aprile 2021.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bonella Giampaolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.telvedisopra.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Addì 28/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Telve di Sopra, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana